



Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua

In applicazione dell'art 41 cpv. 2 del ROAD, il Comitato Direttivo dell'OAD FCT emana la seguente direttiva.

1. Osservazioni generali

Nell'esposizione che segue si fa riferimento esclusivamente all'informazione - formazione obbligatoria per tutti i membri dell'OAD FCT. Sono validi agli effetti dell'obbligo di formazione dei membri dell'OAD FCT i soli seminari di aggiornamento organizzati da altri Organismi di autodisciplina purché riconosciuti come tali dal Comitato Direttivo dell'OAD FCT, fermo restando l'obbligo di frequentare un numero di corsi equivalenti a quelli organizzati annualmente dall'OAD FCT. La formazione interna presso altri OAD non è riconosciuta.

L'inosservanza dell'obbligo di formazione è sanzionata conformemente alle disposizioni degli artt. 32 degli Statuti e 46 del ROAD. Resta inoltre riservato l'obbligo, a carico dei membri inadempienti, di frequentare eventuali corsi di recupero organizzati dall'OAD FCT.

Ripetute violazioni dell'obbligo di formazione potranno portare fino all'esclusione del membro dall'OAD FCT conformemente a quanto prevede l'art. 32 cpv. 5 degli Statuti.

2. Obiettivo

L'attività di informazione e formazione è diretta a mettere a disposizione dei membri dell'OAD FCT le conoscenze in materia di LRD ed in generale sulla normativa contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario necessarie e sufficienti per:

- a) prevenire l'abuso delle loro prestazioni a scopo di riciclaggio di averi patrimoniali provenienti da un crimine;

- b) garantire il rispetto delle norme svizzere contro il riciclaggio di denaro, da parte delle persone che svolgono attività rilevanti ai sensi della LRD nell'ambito della loro struttura.

3. Tipi di formazione

Si distingue la formazione di base e quella di aggiornamento. Entrambe possono essere fruite direttamente o indirettamente come da seguente punto 7.

4. Formazione di base e aggiornamento

4.1. Contenuto della formazione di base

4.1.1. Quadro legale e convenzionale:

- a) conoscenza delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro in particolare la Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD) ed il Codice Penale Svizzero (art. 260ter, art 305bis ed art. 305ter CPS);
- b) conoscenza della lista degli indizi di riciclaggio oggetto di una specifica direttiva emanata dall'OAD FCT;
- c) conoscenza delle regole emanate dall'OAD FCT che concretizzano gli obblighi di diligenza.

4.1.2. L'OAD FCT:

- a) conoscenza degli obiettivi e delle funzioni dell'OAD FCT;
- b) conoscenza delle prestazioni che i membri possono ottenere dall'OAD FCT.

4.1.3. Aspetti organizzativi e pratici:

- a) individuazione delle attività sottoposte alle disposizioni della LRD e del CPS;
- b) concetto generale di organizzazione interna (per quanto attiene la normativa antiriciclaggio) ed elaborazione di soluzioni specifiche per le attività che presentano aspetti particolari (uffici cambi, ecc.);
- c) nozione completa e dettagliata degli obblighi di diligenza e degli altri obblighi (di comunicazione, di blocco dei beni, di non informazione degli interessati, ecc.) che le norme vigenti in materia di antiriciclaggio pongono a carico dell'intermediario finanziario nonché delle conseguenze (sanzioni, sospensioni dell'attività, espulsione dall'OAD FCT, ecc.) che possono derivare ai membri dell'OAD FCT dall'inosservanza di tali obblighi;
- d) definizione dei dati e dei documenti da chiedere al cliente;
- e) procedure da mettere in atto e documenti interni (schede, relazioni, ecc.) da formare per ogni tipo di attività;
- f) organizzazione da dare alla cartoteca nella quale confluiscono tali documenti;

- g) esempi di formulari standard e dimostrazione pratica di come riempirli e di quali allegati corredarli;
- h) analisi dei comportamenti da adottare di fronte alla clientela “a rischio” (Paesi a rischio, affari a rischio, società off-shore, ecc.).

4.1.4. Durata

La formazione di base avrà una durata minima di una giornata.

4.2. Aggiornamento

4.2.1 Durata

L'aggiornamento agli affiliati avverrà mediante corsi obbligatori organizzati dall'OAD FCT ogni qual volta sia necessario ed in particolare quando lo richieda l'evoluzione della normativa in materia di lotta al riciclaggio del denaro.

4.2.2. Contenuto

Durante i corsi di aggiornamento i membri dell'OAD FCT riceveranno in particolare informazioni inerenti:

- a) l'evoluzione della prassi adottata dalle autorità, dalle banche e dalle organizzazioni professionali di intermediari finanziari;
- b) l'evoluzione dei rischi, in particolare sulla base di esperienze raccolte periodicamente dal medesimo settore professionale.

4.2.3. Obbligo

L'obbligo di partecipare ai seminari di aggiornamento inizia con la data d'affiliazione all'OAD FCT.

4.2.4. Altri aggiornamenti

Oltre che con i corsi obbligatori i membri saranno aggiornati mediante eventuali circolari o altri strumenti didattici (p. es.: CD Rom, ecc.) ed in particolare mediante il costante aggiornamento del sito internet dell'OAD FCT.

5. Modalità

- a) Per i membri che hanno aderito all'OAD FCT fin dalla sua costituzione la formazione di base e l'aggiornamento avvengono mediante la partecipazione a seminari organizzati dall'OAD FCT conformemente a quanto stabilito nei precedenti punti 4.1 e 4.2. Il materiale inerente i seminari sarà messo a disposizione dei partecipanti.

- b) Per i membri che aderiranno successivamente, la formazione di base e l'aggiornamento fino alla data della loro adesione inizierà con la lettura del materiale elencato al successivo punto 10 che l'OAD FCT consegnerà ad ogni nuovo membro. I nuovi membri avranno inoltre a disposizione, a loro richiesta e per un numero limitato di ore, una persona competente nell'ambito dell'OAD FCT. Queste ore saranno da utilizzare in comune con gli altri membri che si sono affiliati nello stesso periodo. Per esigenze particolari potranno infine ricorrere alla consulenza specifica del personale dell'OAD FCT. Periodicamente saranno organizzati per i nuovi membri seminari obbligatori nei quali verranno ripresi gli argomenti della formazione di base. L'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento inizierà con la data di iscrizione all'OAD FCT conformemente a quanto stabilito al precedente punto 4.2.3.
- c) La persona che successivamente alla costituzione dell'OAD FCT dovesse iniziare a svolgere presso un membro già affiliato un'attività rilevante ai sensi della LRD, dovrà ricevere internamente, entro sei mesi dall'inizio di tale attività, una formazione tale da garantire che la sua preparazione risulti adeguata ai compiti che le sono assegnati ed aggiornata fino ad allora. Qualora ciò non fosse possibile dovrà frequentare i seminari per la formazione di base organizzati per i nuovi membri di cui alla precedente lettera b). Tale persona avrà inoltre l'obbligo della formazione di aggiornamento dal momento dell'inizio della sua attività, conformemente a quanto stabilito al precedente punto 4.2.3.

6. Verifica della partecipazione e del livello di fruizione

La frequenza effettiva dei seminari da parte degli iscritti sarà controllata mediante fogli presenze nel quale figureranno, oltre al nome di ogni partecipante, anche i dati del membro del quale il partecipante stesso è collaboratore.

Nei corsi che vi si prestino per gli argomenti trattati, si presenteranno uno o più casi di studio da discutere con la partecipazione attiva dei partecipanti per saggiarne il livello di comprensione di quanto esposto.

È riservato, ove si dimostrasse necessario, il ricorso a test individuali.

7. Destinatari

7.1. Obbligo

Sono assoggettati all'obbligo di formazione tutte le persone che all'interno dell'organizzazione di un membro esercitano un'attività rilevante ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 della LRD e che sono state di conseguenza indicate attive ai sensi della LRD nel modulo di affiliazione all'OAD FCT, rispettivamente nella dichiarazione di conferma dei dati (art. 10 del ROAD).

7.2. Fruizione diretta della formazione

In generale devono intervenire ai seminari organizzati dall'OAD FCT tutti i collaboratori del membro tenuti all'obbligo di formazione in conformità al precedente punto 7.1.

7.3. Fruizione indiretta

In deroga al principio sancito al precedente punto 7.2 potrà eccezionalmente intervenire ai seminari organizzati dall'OAD FCT anche una sola delle persone tenute all'obbligo di formazione (responsabile della formazione interna) la quale dovrà effettuare la formazione interna e cioè formare i restanti destinatari dell'obbligo di formazione di cui al punto 7.1 attenendosi strettamente a quanto esposto nei seminari organizzati dall'OAD FCT. La formazione interna dovrà in ogni caso essere equivalente per contenuto e modalità ai corsi organizzati dall'OAD FCT. Il responsabile della formazione interna dovrà essere una persona che riveste una funzione rilevante ai sensi della corretta applicazione delle norme LRD e associative in seno all'affiliato. Questa persona dovrà inoltre, prima di ottenere l'autorizzazione, aver partecipato al corso di formazione base e dovrà fruire direttamente della formazione continua. Le sanzioni per mancata frequenza del responsabile della formazione interna saranno commisurate alla struttura dell'affiliato.

Eccezionalmente il delegato alla formazione potrà autorizzare un terzo esterno all'affiliato quale responsabile della formazione a condizione che egli prima di ottenere l'autorizzazione, abbia frequentato il corso di formazione base e dovrà fruire direttamente della formazione continua. In caso di mancata frequenza, non giustificata, del responsabile esterno della formazione interna, la sanzione verrà comminata a tutti gli affiliati presso i quali egli è responsabile della formazione interna.

Il membro che intende fruire indirettamente della formazione dovrà presentare una richiesta scritta e motivata al delegato alla formazione del Comitato Direttivo dell'OAD FCT. In detta richiesta dovranno fra l'altro essere indicati il nome del responsabile della formazione interna e quelli delle persone che fruiranno della formazione interna ed inoltre se la scelta della fruizione indiretta è limitata ad un particolare corso o seminario o estesa a tutta l'attività di informazione-formazione. Il responsabile della formazione interna si assicurerà che le persone cui la formazione interna è rivolta, abbiano ritenuto le nozioni necessarie allo svolgimento delle loro mansioni.

Il delegato alla formazione del Comitato Direttivo OAD FCT autorizza l'organizzazione della formazione interna del membro (fruizione indiretta) sulla base dei motivi addotti; l'autorizzazione potrà comunque essere revocata in ogni tempo qualora le disposizioni della presente direttiva non fossero osservate.

L'OAD FCT, per il tramite del segretariato, preleva una tassa per l'esame della domanda che l'affiliato presenta per richiedere l'autorizzazione alla fruizione

indiretta della formazione. Questa tassa è stabilita in funzione del tempo impiegato per evadere la richiesta e verrà prelevata indipendentemente dall'esito dell'esame della medesima.

8. Altre caratteristiche

La formazione fa parte del bagaglio personale di chi l'ha ricevuta. Pertanto la persona che ha fruito direttamente o indirettamente della formazione resterà abilitata a svolgere un'attività rilevante agli effetti della LRD anche se dovesse cessare la sua collaborazione con un certo membro ed iniziarla con un altro o mettersi in proprio, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento.

9. Docenti

I corsi organizzati dall'OAD FCT saranno tenuti da specialisti esterni e da membri del Comitato Direttivo.

10. Documentazione

A tutti i membri saranno consegnati due classificatori:

- a) il primo, aggiornato a cura dell'OAD FCT, sarà articolato nelle seguenti sezioni:
 - la documentazione relativa all'OAD FCT (statuti, regolamenti, ecc.),
 - i testi delle leggi e dei regolamenti applicabili,
 - le circolari di aggiornamento emesse dall'OAD FCT,
- b) il secondo, il cui aggiornamento è riservato al membro, dovrà invece accogliere il materiale relativo alla formazione di base.

11. Verifica del revisore LRD

Nell'ambito delle revisioni LRD, ove si riscontrassero delle lacune ricorrenti che lasciano presupporre una carenza formativa, sarà compito del revisore LRD verificare che la formazione sia stata adeguatamente recepita. Il rapporto di revisione annuale LRD ai sensi dell'art 42 del ROAD dovrà pertanto esprimersi anche in merito alla verifica del grado di formazione del membro. Tale verifica dovrà essere eseguita con particolare attenzione per la formazione interna dei membri ai quali è stata autorizzata la fruizione indiretta della formazione.

Se del caso il delegato alla formazione del Comitato Direttivo dell'OAD FCT potrà obbligare il membro, rispettivamente le persone tenute all'obbligo di formazione ai sensi del punto 7.1, a ripetere i corsi di formazione. L'inosservanza sarà sanzionata ai sensi degli art. 32 degli Statuti e 46 del ROAD.

La presente direttiva è stata emanata in data 6 agosto 2004 dal Comitato direttivo OAD FCT. La sua entrata in vigore é immediata previa approvazione dell'autorità federale di controllo LRD.

Tutte le direttive precedenti sono revocate.

Per il Comitato:

Luca Confalonieri
Segretario del comitato

Massimo Tognola
Presidente